

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "vendilo.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.18 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 e dell'art. 4.2.21 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

* * * * *

Denominazione e sede legale del ricorrente

Denominazione/Ragione sociale: Vendilo S.p.A.
Indirizzo sede legale: Via Tre Settembre, 73
Città: Dogana 47891
Stato: Repubblica di San Marino
Legale rappresentante: Dr. Nicolas Zavoli
Tel: +39.0245477623
Procuratore costituito: Avv. Eugenio Prosperetti
E-mail: e.prosperetti@studioprospereetti.it

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione (come risultanti dal reclamo)

Denominazione/Ragione sociale: Algorithmmedia S.r.l.
Indirizzo: Corso Virginia Marini, 23
CAP: 15121
Città: Alessandria
Provincia: AL
Email: network@algorithmmedia.com

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione
vendilo.it

Collegio unipersonale: Avv. Carlo Bruni

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 22 Febbraio 2016 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "vendilo.it".

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "vendilo.it".

3. In data 26 Febbraio 2016 il PSRD riceveva dal competente Registro i dati completi del resistente e:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio vendilo.it risultava assegnato alla Algorithmmedia S.r.l. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 26 Febbraio 2016 il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il resistente della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "vendilo.it". In detta comunicazione elettronica – inviata anche al Registro - il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione in pari data del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede legale della Algorithmmedia S.r.l. come risultante dagli atti di procedura e dalle comunicazioni del Registro. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati così come ricevuti via posta raccomandata e che entro i successivi 25 giorni solari il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi via posta elettronica acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 16 marzo 2016 il PSRD comunicava alle Parti ai sensi dell'art. 4.6 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 che in data 3 Marzo 2016 le Poste avevano effettuato la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio vendilo.it, come da avviso di ricevimento pervenuto allo scrivente PSRD. Di conseguenza, la data del 3 Marzo 2016 veniva considerata quale data di inizio della procedura di riassegnazione nonché termine iniziale di decorrenza dei 25 giorni solari a favore del resistente per l'invio di una eventuale memoria di replica.

6. In data 30 Marzo 2016 il PSRD riceveva dalla ricorrente una comunicazione con la quale si riferiva che le Parti della procedura avevano raggiunto un accordo transattivo

per il trasferimento del nome a dominio alla ricorrente. A detta comunicazione era allegata prova documentale della transazione sottoscritta da entrambe le Parti della presente procedura di riassegnazione.

7. In data 31 Marzo 2016 il PRSD comunicava alle Parti le ipotesi di estinzione della procedura ai sensi delle vigenti regole (art. 4.18 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 e art. 4.2.21 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" e l'avvenuta nomina dell'esperto per la costituzione del Collegio unipersonale ai fini della resa della declaratoria di estinzione della procedura.

* * * * *

Visto l'art. 4.18. del vigente Regolamento Dispute:

"L'estinzione di un procedimento può essere pronunciata solo dal Collegio. Il collegio dichiara estinta la procedura:

a) se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio;
(omissis)

Se i suddetti motivi di estinzione si verificano prima della nomina del Collegio, il PRSD provvede senza indugio alla nomina del Collegio perché provveda alla estinzione della procedura.

(omissis)

Se il motivo di estinzione della procedura è stato comunicato o confermato al PRSD da entrambe le parti, o se è documentato per iscritto, il Collegio pronuncia l'estinzione del procedimento entro 10 giorni dal momento in cui il Collegio stesso ha avuto la prova documentata o la conferma da entrambe le parti dell'esistenza del motivo di estinzione.

(omissis)"

Visto l'art. 4.2.21 delle Linee Guida Legali, a mente del quale "se il motivo di estinzione è provato per iscritto o confermato da entrambi le parti, il Collegio dichiara entro 10 giorni l'estinzione della procedura";

Ritenuto che si sia verificata la condizione di cui all'art. 4.18.a) del Regolamento Dispute;

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti

DICHIARA ESTINTA

La procedura di riassegnazione avente ad oggetto il nome a dominio opposto vendilo.it ai sensi dell'art. 4.18.a) del Regolamento e 4.2.21 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"

DISPONE

Che il PRSD proceda alle comunicazioni della presente decisione di estinzione della procedura ai sensi del Regolamento Dispute e nei termini previsti.

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 1 Aprile 2016

Avv. Carlo Bruni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Bruni', written in a cursive style.